

**DELIBERAZIONE 25 MAGGIO 2021**  
**214/2021/R/COM**

**CHIUSURA DELLA FASE DI SPERIMENTAZIONE DELLE PROCEDURE DI SELF-AUDITING**  
**IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE PER L'IMPRESA EROGASMET S.P.A.**

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA**  
**RETI E AMBIENTE**

Nella 1159<sup>a</sup> riunione del 25 maggio 2021

**VISTI:**

- la Direttiva 2009/72/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (di seguito: direttiva 2009/72/CE);
- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: d.P.R. 244/01);
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 3 agosto 2007, n.125;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità), 18 gennaio 2007, n. 11/07 (di seguito: deliberazione 11/07) e il relativo Allegato A (di seguito: TIU);
- la deliberazione dell'Autorità 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 22 giugno 2015, 296/2015/R/com (di seguito: deliberazione 296/2015/R/com) e il relativo Allegato A (di seguito: TIUF);
- la deliberazione dell'Autorità 29 ottobre 2015, 507/2015/R/com (di seguito: deliberazione 507/2015/R/com);
- la deliberazione dell'Autorità del 13 aprile 2017, 237/2017/R/com;
- il documento per la consultazione dell'Autorità 5 maggio 2017, 307/2017/R/com (di seguito: documento per la consultazione 307/2017/R/com);
- la comunicazione di Erogasmet S.p.A. del 19 ottobre 2015 (prot. Autorità 31437 del 22 ottobre 2015; di seguito: comunicazione del 19 ottobre 2015);

- la comunicazione di Erogasmet S.p.A. del 23 novembre 2015 (prot. Autorità 35552 del 27 novembre 2015; di seguito: comunicazione del 23 novembre 2015);
- le comunicazioni di Lodigiana Infrastrutture S.r.l. e Veneta Gas S.p.A., (prot. Autorità 35668 e prot. 35750 del 30 novembre 2015; di seguito: comunicazioni del 30 novembre 2015);
- la comunicazione dell’Autorità del 18 febbraio 2016 (prot. Autorità 4966; di seguito: comunicazione del 18 febbraio 2016);
- la comunicazione dell’Autorità del 1 luglio 2016 (prot. Autorità 18906; di seguito: comunicazione del 1 luglio 2016);
- la comunicazione di Erogasmet S.p.A. del 6 marzo 2017 (prot. Autorità 10550 del 20 marzo 2017; di seguito: comunicazione del 6 marzo 2017);
- la comunicazione di Erogasmet S.p.A. del 5 febbraio 2018 (prot. 3333 del 5 febbraio 2018; di seguito: comunicazione del 5 febbraio 2018);
- la comunicazione dell’Autorità del 7 agosto 2019 (prot. Autorità 21006; di seguito: comunicazione del 7 agosto 2019);
- la comunicazione di Erogasmet S.p.A. del 20 dicembre 2019 (prot. Autorità 34797 di pari data; di seguito: comunicazione del 20 dicembre 2019);
- la comunicazione dell’Autorità del 3 dicembre 2020 (prot. Autorità 40513; di seguito: comunicazioni del 3 dicembre 2020);
- la comunicazione di Erogasmet S.p.A. del 7 gennaio 2021 (prot. Autorità 694 del 7 gennaio 2021; di seguito: comunicazione del 7 gennaio 2021).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 296/2015/R/com e il relativo allegato TIUF, l’Autorità ha riformato gli obblighi di separazione (*unbundling*) funzionale per i settori dell’energia elettrica e del gas, in coerenza con le disposizioni contenute nella normativa primaria di cui al decreto legislativo 93/11, di recepimento delle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE;
- in particolare, il TIUF ha previsto, oltre alla figura di un Gestore Indipendente cui deve essere affidata la gestione delle attività soggette a separazione funzionale, la figura del Responsabile della Conformità (di seguito: RdC), che vigila sull’operato del Gestore Indipendente ed informa l’Autorità in caso di violazione;
- la citata deliberazione 296/2015/R/com ha anche previsto, a integrazione della regolazione in tema di *unbundling* funzionale, la possibilità, per le imprese tenute al rispetto di detta regolazione, di adottare su base volontaria modelli di *self-auditing*, consistenti in protocolli di verifiche e controlli ulteriori rispetto a quanto previsto dal TIUF e affidati al RdC, finalizzati ad attestare l’aderenza del risultato della gestione dell’impresa verticalmente integrata alle finalità perseguite dagli obblighi di *unbundling* funzionale; l’adozione di tali modelli comporta la possibilità per l’impresa di ottenere dall’Autorità esenzioni da uno o più degli specifici obblighi previsti dal TIUF, che non siano riproduttivi o attuativi di disposizioni legislative;

- la disciplina attuativa del suddetto meccanismo, che dovrebbe regolare in termini generali l'adozione delle predette procedure di *self-auditing* e il riconoscimento di possibili esenzioni, è stata rinviata a successivo provvedimento, da adottare all'esito del relativo procedimento avviato dal punto 11 della medesima deliberazione 296/2015/R/com;
- peraltro, a fronte dell'innovatività della misura, e considerata anche l'ampia apertura con cui essa è stata tratteggiata, l'Autorità ha deciso di integrare tale procedimento di carattere generale con la possibilità di attivare alcuni progetti pilota (cfr. anche § 6.26 del documento per la consultazione 77/2015/R/com, nonché punto 3 della deliberazione 507/2015/R/com), e a tal fine, pertanto, ai sensi dei punti 13, 14, 15 della medesima deliberazione 296/2015/R/com, è stata riconosciuta, alle imprese interessate, la facoltà di presentare specifiche proposte applicative delle procedure di *self-auditing*, "*temporaneamente efficaci*", da valutare anche nell'ambito del suddetto procedimento generale (e da sottoporre quindi ad apposita consultazione);
- in altre parole, col punto 13 della deliberazione 296/2015/R/com, l'Autorità ha prefigurato la possibilità, nelle more del procedimento di regolazione della cornice di criteri cui dovranno conformarsi gli operatori che, in futuro, intenderanno eventualmente adottare un modello di *self-auditing* (punto 11), di attivare – su istanza delle imprese interessate – specifici procedimenti di carattere individuale aventi a oggetto singole proposte applicative delle suddette procedure di *self-auditing* (punti 13, 14, 15): a queste ultime procedure è stata conferita natura sperimentale, con la conseguenza che gli esiti dei relativi procedimenti di valutazione costituiranno anche elementi informativi utili ai fini della definizione della disciplina generale;
- con la deliberazione 507/2015/R/com, l'Autorità ha quindi meglio chiarito e precisato alcuni aspetti della disciplina sopra tratteggiata; in particolare, è stato precisato che i procedimenti prefigurati dalla deliberazione 296/2015/R/com in tema di procedure di *self-auditing* sono finalizzati, da un lato, a verificare l'idoneità delle singole proposte di applicazione di procedure di *self-auditing* a comprovare il rispetto delle finalità sottese alla disciplina della separazione funzionale; dall'altro lato, ad individuare, sulla base dell'effettiva efficacia della singola procedura di *self-auditing* ammessa, e quindi in esito a una valutazione da compiersi caso per caso, taluni obblighi di separazione funzionale o requisiti di indipendenza per i componenti del gestore in luogo dei quali l'impresa può applicare la citata procedura;
- inoltre, la deliberazione 507/2015/R/com (sia con riferimento alla regolazione generale che sarà adottata in esito al procedimento di cui al punto 11 della deliberazione 296/2015/R/com, sia con riferimento agli esiti dei procedimenti individuali di cui al punto 13) ha ribadito che, anche a fronte dell'applicazione di procedure di *self-auditing*, "*non sono ammesse deroghe a norme contenute in disposizioni legislative, nazionali e comunitarie, siano esse codificate o meno dal TIUF*"; da tali limiti evidentemente segue che le procedure di *self-auditing*, quanto alla loro natura giuridica, non possono che costituire uno strumento integrativo di

*enforcement* rafforzato che, appunto, completa la disciplina del TIUF (sebbene “alleggerita” da alcune deroghe), e non uno strumento alternativo alla separazione funzionale;

- infine, con riferimento agli specifici procedimenti individuali, di natura sperimentale, previsti dal punto 13 della deliberazione 296/2015/R/com, la deliberazione 507/2015/R/com ne ha ribadito la temporanea efficacia, consentendo alle imprese interessate: (a) da un lato, di applicare immediatamente (su base sperimentale appunto) le procedure di *self-auditing* e, (b) dall’altro lato, di chiedere deroghe temporanee ulteriori a quella già prevista dal punto 15 della deliberazione 296/2015/R/com (avente a oggetto il requisito di indipendenza in capo ai componenti del gestore indipendente inerente ai rapporti familiari previsto al comma 10.1 del TIUF), purché tali deroghe non riguardassero obblighi previsti dalla legislazione comunitaria, né obblighi già previsti dal precedente TIU; la stessa deliberazione 507/2015/R/com ha previsto che le deroghe temporanee avessero effetto (previa verifica degli Uffici dell’Autorità) dal momento dell’applicazione, in via sperimentale, delle procedure di cui alla lettera (a);
- in conseguenza di tali ulteriori precisazioni, l’Autorità ha infine prorogato al 30 novembre 2015 il termine per la presentazione delle proposte di procedura di *self-auditing* e delle ulteriori deroghe temporanee.

**CONSIDERATO CHE:**

- entro il citato termine del 30 novembre 2015, stabilito dalla deliberazione 507/2015/R/com, con la comunicazione del 19 ottobre 2015, la società Erogasmet S.p.A. (di seguito anche: impresa), e, con distinte comunicazioni (prot. Autorità 35668 e prot. 35750 del 30 novembre 2015), le società, poi confluite nella prima, Lodigiana Infrastrutture S.r.l. e Veneta Gas S.p.A., hanno presentato una proposta di applicazione di procedure di *self-auditing*, richiedendo la sospensione temporanea dell’efficacia del vincolo parentale per i componenti del gestore indipendente di cui al comma 10.1 del TIUF;
- con la comunicazione del 23 novembre 2015, l’impresa ha riformulato la richiesta di deroga temporanea già presentata, aggiungendone una nuova, riferita al vincolo di indipendenza di cui all’art. 10.4 del TIUF, che prevede il divieto di possesso, anche indirettamente, di interessi economici nelle attività di vendita o produzione di energia elettrica o gas naturale da parte dei componenti del gestore indipendente (vincolo sugli interessi economici);
- con la comunicazione del 18 febbraio 2016, con riferimento a tale seconda deroga, l’allora Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione, informato il Collegio dell’Autorità nella 904<sup>a</sup> riunione, ha comunicato all’impresa l’inammissibilità della richiesta di deroga temporanea relativa al vincolo sugli interessi economici, giusta la previsione del punto 5 della deliberazione 507/2015/R/com, che impone di rigettare le richieste di deroga temporanea presentate dalle imprese unitamente alle proposte di procedure di *self-auditing*, qualora le stesse riguardino (i) obblighi già previsti dalla precedente regolazione dell’Autorità contenuta nel TIU (ii) norme

contenute in disposizioni legislative comunitarie e nazionali, siano esse codificate o meno nel TIUF;e

- con la comunicazione del 1° luglio 2016, l'allora Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione, informato il Collegio dell'Autorità nella 921<sup>a</sup> riunione ha consentito l'integrazione della procedura di *self-auditing* già trasmessa, con misure specifiche riferite al requisito di indipendenza di cui all'art. 10.4 del TIUF; con la stessa comunicazione, la stessa Direzione ha, tuttavia, ribadito quanto già comunicato con la comunicazione del 18 febbraio 2016, vale a dire l'inammissibilità della deroga richiesta relativa al vincolo sugli interessi economici (*"fermo restando quanto già comunicato da questa Direzione in data 28 febbraio u.s. prot. Autorità 4966 del 18/02/2016"*);
- con la comunicazione del 6 marzo 2017, l'impresa ha poi trasmesso all'Autorità un nuovo modello di procedura di *self-auditing* integrato con misure specifiche riferite al requisito di indipendenza di cui all'art. 10.4 del TIUF (di seguito: modello 2017 o modello rinforzato);
- con la comunicazione del 5 febbraio 2018, la Direzione Infrastrutture Energia e Unbundling, ha autorizzato l'impresa a *"la prosecuzione dell'applicazione delle procedure di self-auditing secondo le modalità seguite nella fase sperimentale"*, in attesa di approfondimenti presso la Commissione europea in merito alla coerenza delle procedure di *self-auditing* con la normativa europea.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la comunicazione del 7 agosto 2019, l'Autorità ha richiesto alle imprese partecipanti alla sperimentazione la trasmissione di una relazione finale in merito alle attività svolte durante tale fase sperimentale, che evidenziasse, per ciascuna delle aree di controllo, le metodiche implementate, le *check-list* e gli esiti dei controlli attuati attraverso tali metodiche, le eventuali criticità riscontrate e le azioni poste in essere, con le relative tempistiche, al fine del superamento delle medesime criticità;
- con la comunicazione del 20 dicembre 2019, l'impresa ha inviato la relazione finale che ripercorre, sin dall'inizio, tutte le fasi della sperimentazione delle procedure di *self-auditing*, descrivendo altresì la metodologia sottostante alle procedure, il dettaglio dei controlli posti in essere dallo stesso RdC e gli esiti dei suddetti controlli; peraltro, in tale comunicazione del 20 dicembre 2019, l'impresa ha riconosciuto che, nel febbraio 2016, quindi con la comunicazione in data 18 febbraio 2016, l'allora Direzione Infrastrutture Unbundling e Certificazione aveva ritenuto non ammissibile la deroga in relazione agli interessi economici di cui all'art. 10.4 TIUF (inammissibilità che, come anticipato sopra, è stata ribadita nella comunicazione del 1 luglio 2016).

**CONSIDERATO CHE:**

- sulla base delle informazioni fornite nella relazione contenente gli esiti finali della sperimentazione inviata, con la comunicazione del 3 dicembre 2020, gli Uffici dell’Autorità hanno inviato a Erogasmet S.p.A. la comunicazione delle risultanze istruttorie di cui all’articolo 16, comma 1, del d.P.R. 244/01;
- con tale comunicazione, gli Uffici dell’Autorità hanno informato l’impresa che il modello di *self-auditing* proposto e implementato in sede di sperimentazione risultava adeguato ad assicurare il rispetto delle finalità del TIUF, a fronte della deroga richiesta relativa all’articolo 10, comma 1, ma che, tuttavia, nonostante le migliori *performance* realizzate dal modello 2017 adottato dall’impresa, continuava a non ritenersi ammissibile la deroga richiesta relativa alla disposizione contenuta nell’articolo 10, comma 4, del TIUF; ciò, in particolare, per le medesime ragioni già anticipate nella comunicazione del 18 febbraio 2016, richiamata anche nella comunicazione del 1 luglio 2016, e previste espressamente dal punto 5 della deliberazione 507/2015/R/com;
- inoltre, con la medesima comunicazione, gli Uffici hanno informato l’impresa che avrebbero proposto al Collegio di prescrivere alla stessa impresa la presentazione di un piano di adeguamento all’obbligo di cui all’articolo 10, comma 4 del TIUF;
- nella comunicazione delle risultanze istruttorie, gli Uffici dell’Autorità hanno, altresì, evidenziato che:
  - in esito alla sperimentazione, le procedure di *self-auditing* possono essere ammesse solo in stretto rapporto alle deroghe già riconosciute, per cui non potranno essere variate né la portata dei controlli né le deroghe accordate che diventeranno definitive e vincolanti per le imprese;
  - eventuali aggiornamenti delle procedure e dei moduli di controllo ammessi possono essere disposti a partire dal 2022 sulla base di future evoluzioni regolatorie in materia e di esigenze di *enforcement* da parte dell’Autorità;
  - in considerazione del ruolo svolto dal RdC nella fase di *self-enforcement*, questi deve essere assoggettato a requisiti più stringenti in tema di indipendenza e professionalità rispetto a quelli previsti dal TIUF, in analogia con quelli previsti per tale figura dalle procedure di certificazione dei gestori di trasmissione e trasporto stabilite dalla deliberazione ARG/com 153/11;
  - quale condizione per l’ammissione e il mantenimento delle procedure di *self-auditing* e delle connesse deroghe, il RdC è tenuto a prestare la sua collaborazione alle eventuali attività di controllo e ispezione svolte, anche in situ, dall’Autorità nell’ambito dei suoi poteri di cui alla legge 481/95;
  - in caso di rifiuto o di ostacolo nella collaborazione, ovvero di rilevate informazioni scorrette o non veritiere fornite dal RdC, fatti ovviamente salvi eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale, la società sarà esclusa dal riconoscimento delle deroghe concesse;

- con la comunicazione del 7 gennaio 2021, Erogasmet S.p.A. ha trasmesso all’Autorità una memoria, con la quale ha presentato le proprie osservazioni sulla comunicazione delle risultanze istruttorie inviata ed ha richiesto di essere audita innanzi al Collegio dell’Autorità, ai sensi dell’articolo 10, comma 5, del d.P.R. 244/01; l’audizione si è tenuta in data 13 aprile 2021;
- in tale sede, l’impresa non ha prodotto alcuna documentazione scritta; ha confermato di non aver mai applicato, anche a fronte dell’implementazione delle procedure di *self-auditing*, entrambe le deroghe richieste all’articolo 10, commi 1 e 4; ha ribadito quanto riportato nella comunicazione del 7 gennaio 2021, vale a dire che:
  - l’impresa appartiene ad un gruppo di imprese verticalmente integrate nella filiera del gas naturale soggette a controllo familiare;
  - le disposizioni del TIUF non terrebbero adeguatamente conto dell’esistenza di imprese verticalmente integrate soggette a controllo familiare, attive nel settore energetico italiano; le stesse disposizioni, inoltre, travalicherebbero gli scopi della separazione funzionale stabiliti a livello comunitario e nazionale;
  - l’ammissione della sola deroga al vincolo di cui al comma 10.1 del TIUF, se non accompagnata da una deroga anche al vincolo di cui al comma 10.4 del TIUF, non consentirebbe ai soci delle imprese verticalmente integrate soggette a controllo familiare di poter gestire tali imprese;
  - i due requisiti di ammissibilità delle richieste di deroga temporanea, previsti dalla deliberazione 507/2015/R/com, sarebbero tra loro “concorrenti” e dunque il rigetto delle deroghe richieste potrebbe avvenire solo in presenza di entrambi;
  - nella comunicazione delle risultanze istruttorie inviata dagli Uffici dell’Autorità del 3 dicembre 2020, l’inammissibilità della deroga all’articolo 10, comma 4, del TIUF sarebbe stata giustificata esclusivamente in ragione della derivazione comunitaria della disposizione in analisi e non anche sulla base di una specifica istruttoria volta alla valutazione di adeguatezza del modello di *self-auditing* proposto, né sulla base degli esiti del confronto con la Commissione europea citato nella comunicazione del 5 febbraio 2018;
  - la deroga temporanea dall’applicazione dell’articolo 10, comma 4, del TIUF sarebbe stata giustificata dall’autorizzazione ricevuta da parte degli Uffici dell’Autorità, con la comunicazione del 1 luglio 2016, da cui discenderebbe l’implicita ammissibilità, a regime, della deroga richiesta;
  - infine, l’impresa avrebbe sostenuto costi aggiuntivi al fine di implementare il modello di *self-auditing* rafforzato, introdotto dall’impresa con lo scopo di ottenere anche la deroga dall’articolo 10, comma 4, del TIUF.

**CONSIDERATO, INFINE, CHE:**

- in via preliminare, si ricorda che la disposizione contenuta nell'articolo 10, comma 4, del TIUF, dalla quale Erogasmet S.p.A. chiede la deroga, era già prevista dalla previgente regolazione in tema di *unbundling* funzionale, in particolare dall'articolo 13, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 18 gennaio 2007, 11/07 (c.d. Testo Integrato *Unbundling* – TIU), ai sensi del quale “[i] componenti del gestore indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici in attività diverse, svolte dall'impresa verticalmente integrata, da quelle cui è preposto”; l'articolo 10, comma 4, del TIUF riproduce letteralmente tale testo limitandosi ad aggiungere due precisazioni che, però, non alterano il senso della norma nella sua formulazione originaria; in particolare, la nuova disposizione del TIUF introduce: (a) un inciso di natura esemplificativa circa il tipo di “*interessi economici*” che non possono essere detenuti dai membri del gestore per ottemperare (“*tra i quali strumenti partecipativi o titoli azionari*”); (b) un chiarimento circa le attività oggetto dei predetti interessi economici, le quali attività altro non sono che quelle di vendita e di produzione, essendo il gestore indipendente istituito presso l'impresa che svolge un'attività di rete (l'articolo 10, comma 4, prevede infatti che “[i] componenti del Gestore Indipendente non possono detenere, neanche indirettamente, interessi economici, tra i quali strumenti partecipativi o titoli azionari, nelle attività di vendita o di produzione di energia elettrica o di gas naturale, svolte dall'impresa verticalmente integrata o da altre imprese del gruppo societario di appartenenza di questa”);
- l'introduzione di siffatta disposizione sin dal TIU si giustifica in ragione del fatto che essa discende proprio dalla disciplina comunitaria in materia, in particolare dalle finalità di salvaguardare l'indipendenza del gestore rispetto agli interessi dell'impresa verticalmente integrata, prevista dall'articolo 26 delle direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE, e recepita nell'ordinamento italiano dall'articolo 38 del decreto legislativo 93/11; tale aspetto è stato anche confermato dalla giurisprudenza amministrativa che si è espressa proprio sulla legittimità dell'articolo 13, comma 1, del TIU e sulla sua coerenza col citato articolo 26 delle direttive 2009/72/UE e 2009/73/UE;
- coerentemente con quanto appena precisato, l'impresa non è mai stata autorizzata, neppure in via transitoria, ad applicare la deroga all'articolo 10, comma 4, del TIUF; la comunicazione del 1 luglio 2016 si è infatti limitata a consentire l'integrazione della procedura di *self-auditing* già trasmessa, con misure specifiche riferite al requisito di indipendenza di cui al citato articolo; in tale comunicazione, è stata anche ribadito quanto in precedenza indicato nella comunicazione del 18 febbraio 2016, circa l'inammissibilità della deroga in discorso;
- la possibilità di integrazione della procedura di *self-auditing* è stata accordata dagli Uffici dell'Autorità con lo scopo di valutare, in esito alla sperimentazione, i seguenti aspetti:
  - se le procedure proposte, nel loro complesso, fossero adeguate ad assicurare il rispetto delle finalità del TIUF ed in particolare il principio di



- indipendenza del gestore; è bene infatti evidenziare che l'originario progetto di procedura si presentava manifestamente carente sotto tale profilo;
- se tali procedure fossero proporzionali e coerenti rispetto alle deroghe richieste;
  - l'idoneità di tali procedure ad integrare, in maniera definitiva, la disciplina generale contenuta nel TIUF in esito al procedimento avviato ai sensi del punto 11 della citata deliberazione 296/2015/R/com;
- sulla base dell'attività istruttoria condotta dagli Uffici dell'Autorità, gli esiti finali della sperimentazione hanno prodotto sufficienti elementi per valutare, in maniera definitiva, come adeguata la procedura di *self-auditing* presentata dall'impresa, in relazione esclusivamente alla deroga dell'articolo 10, comma 1, del TIUF;
  - per contro, è emerso, sulla base della medesima attività istruttoria condotta dagli Uffici, che la deroga dall'articolo 10, comma 4, del TIUF non può ritenersi ammissibile – oltre che per i vincoli previsti dalla regolazione sopra menzionati, di per sé sufficienti – anche perché il modello di *self-auditing* rafforzato adottato dall'impresa non potrebbe eliminare il rischio che taluno dei componenti del gestore, che detenga interessi economici nella vendita o nella produzione, possa favorire comportamenti discriminatori nella gestione dell'impresa e porsi dunque in contrasto con la primaria finalità contenuta nelle disposizioni della direttiva 2009/73/UE, segnatamente quella di salvaguardare l'indipendenza del gestore rispetto agli interessi dell'impresa verticalmente integrata, e con il connesso articolo 10, comma 4, del TIUF; in tal senso, la prosecuzione della sperimentazione accordata all'impresa non era in nessun modo da ritenersi collegata alla possibilità di identificare una formula che permettesse la deroga alla disposizione in questione e il rafforzamento della procedura di *self-auditing* messo in atto dall'impresa si è rivelato fondamentale per dimostrarne l'efficacia in relazione alla prima delle due deroghe richieste, vale a dire quella relativa al comma 10.1 del TIUF;
  - da quanto sopra considerato, emerge con evidenza che alcun legittimo affidamento può essersi formato in capo all'impresa circa la conclusione favorevole della sperimentazione e il riconoscimento di ambedue le deroghe richieste; che le comunicazioni degli Uffici fossero risultate chiare sul punto trova anche conferma nella circostanza, da ultimo rappresentata dalla società, secondo cui la stessa, nel periodo della sperimentazione, si sarebbe comunque conformata all'obbligo previsto dall'articolo 10, comma 4, del TIUF; deve poi rilevarsi che il presente procedimento rientra nell'ambito di quei “casi pilota” ammessi dall'Autorità che giustificano una fase sperimentale e richiedono una valutazione particolarmente complessa funzionale anche a definire i criteri e le norme che l'Autorità adotterà, in termini generali, per disciplinare tale istituto e la sua ammissione; in tale contesto, un operatore professionale non può ragionevolmente confidare in un esito favorevole del procedimento prima della sua conclusione;
  - peraltro, la circostanza da ultima rappresentata dalla società sulla sua ottemperanza all'articolo 10, comma 4, del TIUF, fa venir meno la necessità, prospettata nella

comunicazione delle risultanze istruttorie, che l'impresa adotti un piano di adeguamento rispetto a tale disposizione;

- nel corso delle istruttorie condotte durante la fase di sperimentazione, gli Uffici dell'Autorità hanno accertato che i modelli proposti non si pongono come alternativa agli obblighi di separazione funzionale ma rappresentano piuttosto un modello rafforzato di *self-enforcement*, quindi integrativo di questi; in quest'ottica, gli Uffici hanno reputato superfluo ogni necessità di approfondimento con la Commissione europea in materia;
- per quanto riguarda il tema dei costi sostenuti durante la fase di sperimentazione della procedura di *self-auditing*, l'Autorità ha prospettato nel documento per la consultazione 307/2017/R/com, l'introduzione di eventuali misure di flessibilità, nella regolazione tariffaria, al fine di tener conto delle possibili evoluzioni delle disposizioni in materia di *self-auditing*, a valle della fase di sperimentazione.

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- procedere alla chiusura della fase di sperimentazione delle procedure di *self-auditing* per Erogasmet S.p.A.;
- ammettere, in via definitiva, la suddetta impresa alla deroga accordata in sede di sperimentazione, relativa esclusivamente all'articolo 10, comma 1 del TIUF, a fronte dell'adozione delle procedure di *self-auditing* descritte nella relazione contenente gli esiti finali della sperimentazione, di cui alla comunicazione del 20 dicembre 2019;
- prevedere che eventuali aggiornamenti delle procedure e dei moduli di controllo ammessi potranno essere disposti, a partire dal 2022, sulla base di future evoluzioni regolatorie in materia e di esigenze di *enforcement* segnalate dall'Autorità;
- prevedere che, annualmente, gli esiti dei controlli effettuati tramite le procedure di *self-auditing* siano trasmessi dal RdC all'Autorità nei medesimi termini di cui alla raccolta telematica prevista dal TIUF (comma 23.2) per la Relazione Annuale sulle Misure Adottate;
- acquisire gli esiti del presente procedimento nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del punto 11 della deliberazione 296/2015/R/com e avente la finalità di integrare il TIUF con disposizioni in merito alle modalità di ammissione alle procedure di *self-auditing* per la generalità delle imprese;
- prevedere, quale condizione del riconoscimento dell'ammissione e del mantenimento delle procedure di *self-auditing* e delle connesse deroghe, che il RdC, oltre ad essere soggetto al rispetto dei requisiti di indipendenza, previsti dalla deliberazione 3 novembre 2011, ARG/com 153/11, presti la sua collaborazione ad attività di controllo e ispettive condotte dall'Autorità ai sensi della legge 481/95, fatti ovviamente salvi eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale;
- non prescrivere all'impresa di presentare un piano di adeguamento all'obbligo di cui all'art. 10, comma 4 del TIUF, atteso che il medesimo obbligo, come dichiarato dall'impresa stessa, non è mai stato derogato;

- infine, rimandare ad una successiva fase istruttoria, previa istanza da parte dell'impresa, ogni valutazione circa la copertura tariffaria dei costi connessi alla sperimentazione in materia di *self-auditing*

### **DELIBERA**

1. di chiudere la fase di sperimentazione delle procedure di *self-auditing* per Erogasmet S.p.A.;
2. di ammettere, in via definitiva, la suddetta impresa alla deroga accordata in sede di sperimentazione, relativa esclusivamente all'articolo 10, comma 1, del TIUF, a fronte dell'adozione delle procedure di *self-auditing* descritte nella relazione contenente gli esiti finali della sperimentazione, di cui alla comunicazione del 20 dicembre 2019;
3. di prevedere che eventuali aggiornamenti delle procedure di *self-auditing* proposti dalle imprese e dei moduli di controllo ammessi potranno essere disposti dall'Autorità, a partire dal 2022, sulla base di future evoluzioni regolatorie in materia e di esigenze di *enforcement* dell'Autorità;
4. di prevedere che, annualmente, gli esiti dei controlli effettuati tramite le procedure di *self-auditing* siano trasmessi dal RdC all'Autorità nei medesimi termini di cui alla raccolta telematica prevista dal TIUF (comma 23.2) per la Relazione Annuale sulle Misure Adottate;
5. di acquisire gli esiti del presente procedimento nell'ambito del procedimento avviato ai sensi del punto 11 della deliberazione 296/2015/R/com, al fine di integrare il TIUF con disposizioni in merito alle modalità di ammissione alle procedure di *self-auditing* per la generalità delle imprese;
6. di prevedere, quale condizione del riconoscimento dell'ammissione e del mantenimento delle procedure di *self-auditing* e delle connesse deroghe, che il RdC, oltre ad essere soggetto al rispetto dei requisiti di indipendenza, previsti per la medesima figura, dalla deliberazione 3 novembre 2011, ARG/com 153/11, presti la sua collaborazione ad attività di controllo e ispettive condotte dall'Autorità ai sensi della legge 481/95, fatti ovviamente salvi eventuali profili di responsabilità amministrativa e/o penale;
7. di trasmettere il presente provvedimento ad Erogasmet S.p.A.;
8. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

25 maggio 2021

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*